

Codice A1502A

D.D. 26 novembre 2015, n. 904

Mobilità in deroga - Gestione 2015 - Reiezione delle domande non accoglibili a seguito delle specifiche di attuazione del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 - Addendum del 13 febbraio 2015 all'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 - Elenco n. 10-R.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- Il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all'articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga;
- l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012 relativo all'annualità 2013 e la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell'Accordo Quadro, stabilendo che la domanda di mobilità in deroga va presentata all'Agenzia INPS territorialmente competente, che istruisce la pratica e trasmette l'esito dell'istruttoria alla Regione per la sua approvazione o reiezione, e che la relativa indennità può essere concessa a soggetti del tutto privi, all'atto del licenziamento, di sostegno al reddito (lettera B), o a lavoratori che hanno avuto accesso ad una forma di sostegno al reddito (mobilità ordinaria, ASpI, Mini ASpI, e simili), al termine di detta fruizione, qualora non abbiano ancora interamente maturato i requisiti pensionistici e manchi meno di un anno al loro completamento (lettera A), o provengano da aziende in cessazione di attività o sottoposte a procedure concorsuali (lettera C), stabilendo distinti limiti di durata in base alla casistica di appartenenza;
- l'accordo di proroga fino al 31 marzo 2014 delle modalità generali di gestione previste nell'Accordo Quadro 2013 sopra citato, sottoscritto il 17 dicembre 2013, nelle more dell'approvazione del Decreto Interministeriale previsto dal Decreto Legge n. 54/2013, e approvato per presa d'atto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, con cui, accertata la copertura finanziaria dell'intervento, si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per il primo trimestre 2014;
- la proroga alle modalità gestionali 2013 disposta, sempre nelle more dell'approvazione del Decreto Interministeriale di cui sopra, fino al 30 giugno 2014, con l'intesa del 27 marzo 2014, a seguito della Nota del Ministero del Lavoro n. 43332 del 16 dicembre 2013, con cui si invitavano le Regioni e le Province Autonome a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitate nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi;
- l'ulteriore proroga alle modalità gestionali 2013 fino al 31 agosto disposta con l'intesa del 30

giugno 2014, in relazione alla Nota del Ministero del Lavoro n. 24020 del 26 giugno 2014, che stabiliva, per quanto riguarda la mobilità in deroga, che le eventuali proroghe di concessioni non potevano superare i limiti massimi di fruizione previsti dallo schema di Decreto Interministeriale in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari, vale a dire 5 o 7 mesi, a seconda della durata del trattamento già fruito, e la specifica interpretativa al riguardo riportata nell'intesa del 30 giugno in cui si dice che le disposizioni restrittive in termini durata dei trattamenti di mobilità in deroga contenute nella Nota Ministeriale n. 24020/2014 non si applicano, non prevedendo la normativa della Regione Piemonte la possibilità di concedere proroghe a trattamenti di mobilità in deroga autorizzati;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-153 del 21 luglio 2014, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire le domande di mobilità in deroga con decorrenza dal 1° aprile al 31 agosto 2014, a seguito delle due proroghe sopra citate, prendendo atto delle intese sottoscritte il 27 marzo e il 30 giugno 2014;

– il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, applicabili, nel caso della mobilità in deroga, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, e in cui si ribadiscono i limiti di durata del trattamento di mobilità sopra richiamati in caso di proroghe di concessioni precedenti, e si forniscono delle indicazioni generali sulle modalità di presentazione e di gestione delle domande, stabilendo all'articolo 6, comma 3 la possibilità per le Regioni di derogare ai nuovi criteri previsti entro il limite del 5% delle risorse attribuite, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, ma solo per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale;

– la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell'11 settembre 2014, conseguente alla discussione sorta con il Coordinamento delle Regioni sulle modalità di applicazione delle nuove regole gestionali, in cui, in sostanza, si ribadiscono le indicazioni presenti nel Decreto;

– l'Accordo Quadro regionale sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 12 settembre 2014, valido dal 4 agosto 2014 fino al 31 dicembre 2015, con cui si recepiscono i nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014 e si definisce l'applicazione delle deroghe sui trattamenti di CIG in deroga consentite dall'articolo 6, comma 3 prima citato, precisando unicamente, nel caso della mobilità in deroga, che *“... si ritiene di mantenere per l'anno 2014 le casistiche e le modalità gestionali previste dalla Circolare congiunta del 1° febbraio 2013, applicando i limiti massimi di durata del trattamento stabiliti dal Decreto Interministeriale”*, non essendo ben definita al momento l'applicazione dei nuovi criteri;

– l'Errata Corrige al testo del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 diffusa in data 30 ottobre 2014, con cui si è inserita la possibilità di applicare le deroghe previste dall'articolo 6, comma 3 del provvedimento anche alla mobilità in deroga, non solo alla CIG in deroga;

– la Nota del Ministero del Lavoro n. 5425 del 24 novembre 2014, recante *“Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ...”*, mirante a puntualizzare gli elementi interpretativi oggetto di dibattito con il Coordinamento delle Regioni, in cui si precisa che *“... non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell'indennità ASpI o Mini ASpI, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti”*, rendendo di fatto non accoglibili le domande rientranti nelle casistiche di cui alle lettere A) e C) della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013 sopra richiamate, che sono però le uniche a trovare applicazione, perché la fattispecie di cui alla lettera B) non è più attiva dopo l'entrata a regime dell'ASpI e della Mini ASpI, che hanno dato copertura a tutti i soggetti prima privi di sostegno al reddito all'atto del licenziamento, cioè apprendisti e soci di cooperativa;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si è preso atto dell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 e si è autorizzata la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga rientranti nei nuovi criteri gestionali secondo le linee di indirizzo delineate in tale documento;
- l’Addendum all’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sottoscritto dalle parti interessate il 13 febbraio 2015, in cui si sono definite le linee gestionali della mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e il 31 dicembre 2015, stabilendo in particolare di recuperare le domande di mobilità in deroga con decorrenza tra il 4 e il 31 agosto, ricadenti in origine nell’ambito dell’accordo di proroga sottoscritto il 30 giugno 2014, applicando una deroga ai criteri introdotti dal D.I. n. 83473/2014, come previsto dall’articolo 6, comma 3 di detto Decreto, rivisto dall’Errata Corrige ministeriale sopra citato, e di confermare, per quanto sopra specificato, la non accoglibilità delle domande con decorrenza a partire dal 1° settembre 2014;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29-1126 del 2 marzo 2015 con cui si prende atto dell’Addendum all’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sopra citato e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire secondo tali orientamenti le domande di mobilità in deroga con decorrenza successiva al 3 agosto 2014;
- le Determinazioni del Direttore Regionale alla Coesione Sociale n. 171 del 18 marzo 2015 e n. 610 del 24 luglio 2015, con cui si è disposta la reiezione delle domande di mobilità in deroga con decorrenza tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2014;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

CONSIDERATO

- che l’effetto combinato delle disposizioni normative e delle modalità attuative delle stesse sopra riportate rende non accoglibili le domande di mobilità in deroga presentate alle Agenzie INPS territorialmente competenti con decorrenza del periodo indennizzabile dal 1° settembre 2014, e che è pertanto necessario adottare un provvedimento formale di reiezione di tali istanze;
- che non appare percorribile la procedura disciplinata dall’articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede, prima di approvare il provvedimento formale, l’invio al richiedente di una comunicazione di reiezione in cui gli si dà facoltà di presentare richiesta di riesame con le opportune controdeduzioni e l’invio di eventuale documentazione integrativa, in quanto il non accoglimento della domanda non dipende in questi casi dalla mancanza di taluni requisiti richiesti dalla normativa ed individuati nel corso dell’istruttoria, ma dal cambiamento delle modalità di applicazione della normativa stessa, che esclude a priori l’accoglimento delle domande presentate da soggetti che hanno precedentemente fruito di un sostegno al reddito corrente, come la mobilità ordinaria, l’ASpI, la Mini Aspi e fattispecie a queste assimilabili, per cui non è lasciato alla Regione nessuno spazio di carattere discrezionale e non è possibile operare un riesame della pratica su richiesta del richiedente, ferma restando la possibilità per il disoccupato di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale o di fare ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge;
- che il presente provvedimento conclude i procedimenti interessati nei termini previsti dalla

legge.

Si ritiene pertanto di dover formalizzare la reiezione delle domande di mobilità in deroga presentate all'Agenzia INPS territorialmente competente afferenti alla gestione 2015, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento (Elenco n. 10-R), di cui costituisce parte integrante, con gli identificativi e il recapito della persona interessata e la data di decorrenza teorica dell'indennità in deroga, fermo restando che contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di disporre la reiezione delle domande di mobilità in deroga presentate all'Agenzia INPS territorialmente competente e afferenti alla gestione 2015 riportate nell'allegato A (Elenco n. 10-R), che costituisce parte integrante della presente Determinazione, perché, come in premessa specificato, i criteri gestionali adottati con il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato il 4 agosto 2014 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, escludono la possibilità di concedere la mobilità in deroga a favore di soggetti che hanno precedentemente fruito di un sostegno al reddito corrente, come la mobilità ordinaria, l'ASpI, la Mini Aspi e fattispecie a queste assimilabili, situazione in cui ricadono tutti i nuovi richiedenti la mobilità in deroga con domande decorrenti dal 1° settembre 2014;

- di demandare al Settore Politiche del Lavoro la comunicazione all'INPS e alla persona richiedente della reiezione della domanda, precisando che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Direttore
Gianfranco Bordone